

Luogo, lì data

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

La presente, indirizzata a:

Presidente del Consiglio dei Ministri - Giuseppe Conte
Piazza Colonna, 370 - 00187 - Roma (RO)
PEC: *presidente@pec.governo.it*

Procura Generale presso la Corte dei Conti
Viale Giuseppe Mazzini, 105 – 00195 - Roma (RO)
e-mail: *urp@corteconti.it*
PEC: *procura.generale.segreteria@cortedeiconticert.it* PEC: *urp@corteconticert.it*

e, p. c.:

Presidente della Repubblica - Sergio Mattarella
Piazza del Quirinale - 00187 – Roma (RO)
PEC: *protocollo.centrale@pec.quirinale.it*

Presidente del Senato della Repubblica - Maria Elisabetta Alberta Casellati
Piazza dei Caprettari, 79 - 00186 - Roma (RO)
e-mail: *segreteria gabinetto presidente@senato.it*
PEC: *amministrazione@pec.senato.it* PEC: *elisabetta.casellati@pec.senato.it*

Presidente della Camera dei Deputati - Roberto Fico
Piazza Montecitorio – 00186 - Roma (RO)
PEC: *camera_protcentrale@certcamera.it*

Prefettura di Cagliari – Area IV – Diritti Civili
Piazza Palazzo, 2 – 09124 – Cagliari (CA)
Tel. +39 070/60061 Fax: +39 070/6006281
e-mail: *prefettura.cagliari@interno.it* PEC: *protocollo.prefca@pec.interno.it*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
Procuratore della Repubblica – Maria Alessandra Pelagatti
Piazza Repubblica, 18 – 09125 – Cagliari (CA)
Tel. +39 070/60221 Fax: +39 070/60252221
e-mail: procura.cagliari@giustizia.it PEC: prot.procura.cagliari@giustiziacert.it

Nazioni Unite UNRIC – Centro Regionale di Informazione
Residence Palace – Rue de la loi Wetstraat 155 (Block C2, 7th e 8th floor) 1040 Bruxelles
e-mail: italy@unric.org

Uffici dell' Alto Commissariato per i Diritti Umani di Ginevra OHCHR
Palais Wilson 52 rue des Pâquis
CH 1201 – Geneva, Switzerland (CH)
Tel. +41 22 917 9220
e-mail: infodesk@ohchr.org

COMICOST Comitato per le Libertà Costituzionali
Via Duca d' Aosta, 135D – 24058 – Romano di Lombardia (BG)
e-mail: info@comicost.com

Studio Legale Corrias
PEC: lindacorrias.studiolegale@pec.it

Studio Legale Pappalardo
PEC: avvocatomichelepappalardo@gmail.com

Studio Legale Musso
PEC: massimilianomusso@avvocatiagrigento.it

§§§§§§§§§§

Lo scrivente , nell' esercizio dei diritti di ogni cittadino italiano richiede:

ISTANZA IN AUTOTUTELA

avente ad oggetto la richiesta di annullamento, in quanto atti illegittimi per carenza dei requisiti essenziali previsti dalla Legge, delle Delibere del Consiglio dei Ministri n° 26 del 31 gennaio 2020 e n. 248 del 7 ottobre 2020, mediante le quali è stato, rispettivamente, dichiarato e prorogato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 1/2018 intitolato "**Codice della protezione civile**"; ciò, per i seguenti motivi.

PREMESSO CHE:

- in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri, con la delibera n. 26, ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 1/2018 (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
- il suddetto provvedimento è stato, successivamente, prorogato con la delibera n. 248 del 7 ottobre 2020 inserita nel D. L. n. 125/2020 recante pari data (G. U. Serie Generale n. 248 del 7 ottobre 2020);
- le due sopracitate delibere costituiscono, *sine dubio*, atti amministrativi (quanto meno per quel che concerne la proroga del 7 ottobre 2020) in quanto le stesse non assurgono alla dignità di un atto legislativo, ma ne sono, di contro, disciplinate, per come, infatti, è dato leggere nei medesimi provvedimenti impugnati che, testualmente, trovano fondamento giuridico nel " ...Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1"

CONSIDERATO CHE:

- ✓ il suddetto D. Lgs.1/2018 all'art. 23, comma 1 dispone: "In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, **con proprio decreto** da adottarsi **su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata** che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, **dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale** a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle

altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24”;

- ✓ consultando il sito della Protezione Civile, non risulta alcuna ocdpc emessa prima del 21 gennaio 2020 in relazione “all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, né risulta alcuna ocdpc in assoluto tra il 21 gennaio e il 3 febbraio c.a.;
- ✓ parimenti, non risulta emessa alcuna deliberazione del Dipartimento di Protezione civile successivamente all'anno 2015;
- ✓ consultando il sito web della Protezione Civile, il primo atto ufficiale in merito allo “Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” risulta registrato in data 3 febbraio 2020, ovvero, in epoca **successiva** alla dichiarazione dell'emergenza di cui in epigrafe;
- ✓ consultando il sito web del Consiglio dei Ministri non risulta alcun decreto in cui si disponga la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale, né delle eventuali Regioni o Province autonome che attestino il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;
- ✓ da massiva consultazione delle sezioni Albo Pretorio online di svariati siti web comunali, nonché le analoghe pagine di province e regioni, **non risulta alcun atto** di dichiarazione dell'emergenza da parte delle amministrazioni locali o regionali in tutto il territorio nazionale;
- ✓ il medesimo D. Lgs. 1/2018, all'art. 24, comma 1, dispone che: “Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una **valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile** sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche **su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa**, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e **determinandone l'estensione territoriale** con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo **criteri**

omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da **destinare** all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della **ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni** e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44”.

RITENUTO CHE:

- ❓ la Delibera in oggetto manca del requisito di legge relativo alla determinazione della estensione territoriale dell'emergenza dichiarata;
- ❓ il provvedimento *de quo* sembrerebbe dichiarare una “emergenza nazionale” - inesistente nel panorama giuridico nazionale, oltre che non prevista dal codice della Protezione Civile - omettendo, inspiegabilmente, di utilizzare la corretta dicitura “emergenza **di rilievo** nazionale”;
- ❓ nella Delibera in oggetto si legge: “Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018”;
- ❓ da approfondita consultazione sul sito web istituzionale del Ministero della Salute, la nota citata non risulta esistente, mentre si rinviene - come unico atto del 31 gennaio 2020 - la nota 0003021-31/01/2020-DGPRES-MDS-A indirizzata “ai responsabili delle strutture di coordinamento per le attività trasfusionali delle Regioni e Province autonome” e altre autorità competenti ai fini delle medesime attività;
- ❓ sempre sul sito web del Ministero della Salute, risulta, inoltre, presente -fra gli atti riportati come emessi il 31 gennaio- una nota (in realtà datata 30 gennaio) con identificativo 0003022-31/01/2020-DGPRES-MDS-A, rivolta agli assessorati alla Sanità, ai Centri regionali di riferimento per i trapianti e al Centro regionale NITP in cui “si raccomanda di estendere le misure indicate nella nota del 27 gennaio 2020 prot. 192/CNT 2020 a tutto il territorio della **Repubblica Popolare Cinese**”;
- ❓ la suddetta nota del 27 gennaio, con identificativo 192/CNT 2020 non appare pubblicata sul sito del Ministero della Sanità, mentre risultano agli atti due circolari. Identificate con i rispettivi numeri di protocollo 0002302-27/01/2020-DGPRES-DGPRES-P e 2.31.152/165. Quest'ultima, indirizzata all'ENAC, “dispone urgentemente a tutela della salute pubblica il divieto di atterraggio di tutti i voli

provenienti dalla Cina negli aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia, Ancona e Pescara” (NdR: tutti aeroporti minori in cui solitamente atterrano solo piccoli velivoli provenienti da destinazioni locali o comunitarie) e dispone che tali voli “dovranno essere dirottati nell'aeroporto L. Da Vinci di Fiumicino”;

- ☐ l'art. 21 *septies* della Legge n. 241/1990, disciplina la nullità del provvedimento amministrativo che “*manca degli elementi essenziali*”, mentre il successivo art. 21 *octies* ne prevede l'annullabilità qualora lo stesso provvedimento amministrativo risulti “*adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza*”;
- ☐ dal combinato disposto delle norme contenute nei D. Lgs 112/98 (artt. 107 e 108), 267/2000 (artt. 50 e 54) e 1/2018 (artt. 7, 23 e 24), emerge chiaramente come la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale possa essere emanata, a livello di Governo centrale, **solo ed esclusivamente** dopo minuziosa raccolta dei dati provenienti dagli organi preposti (in primo luogo i comuni), e comunque sulla base della delibera dell'emergenza emessa dalle regioni o province autonome interessate, come esplicitamente richiesto dall'art. 24 del codice della Protezione Civile. In buona sostanza, nel caso di specie, il Consiglio dei Ministri ha illegittimamente effettuato una inversione procedurale rispetto a quanto previsto dai citati decreti, applicando su tutto il territorio nazionale una autoproclamata dichiarazione d'emergenza, piuttosto che attendere le richieste di aiuto dai comuni alle regioni, e da queste ultime allo Stato, di fornitura di risorse per far fronte alla situazione emergenziale;
- ☐ anche a voler prescindere dai profili penali astrattamente ipotizzabili in conseguenza delle Delibere in questione, che sembrerebbero aver fortemente compresso, *rectius*, violato i diritti costituzionalmente garantiti del cittadino senza il supporto di adeguata previsione legislativa, nella forma e nelle motivazioni dei suddetti provvedimenti potrebbero, altresì, configurarsi ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione e la pubblica fede;
- ☐ l'art. 331 c.p.p. statuisce come: “*Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito*” (comma 1), e come: “*Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la*

denuncia al pubblico ministero” (comma 4);

- ☐ eventuali contenziosi contro l'amministrazione in virtù di sanzioni comminate sulla base di un provvedimento illegittimo rischierebbero di dare luogo a ricorsi da parte dei cittadini, i quali potrebbero determinare obbligo di risarcimento, con la possibilità di un **danno erariale**;
- ☐ le stesse forze dell'ordine rischierebbero di trovarsi, a spese dei contribuenti, a comminare sanzioni sulla base di eventuali ordinanze sindacali, con tutte le possibili conseguenze del caso; ciò in quanto i dpcm emanati dalla Presidenza del Consiglio a seguito della autoproclamata dichiarazione dell'emergenza, altro non sono che meri regolamenti, attuabili sul territorio solo mediante ordinanze contingibili e urgenti dei Sindaci, nella loro veste di ufficiali di governo;
- ☐ appare utile richiamare, altresì, il D. Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016, che disciplina le attività del Pubblico Ministero contabile, sottolineando che l'azione di responsabilità amministrativa o contabile è promossa dal Procuratore regionale **obbligatoriamente e d'ufficio**, sulla base di una “*notitia damni*” che sia specifica e concreta, veicolata da denuncia dell'amministrazione pubblica danneggiata, da segnalazioni di persone fisiche (singoli cittadini), di persone giuridiche o di organi istituzionali che adempiano a propri obblighi previsti per legge, nonché tratta da fonti pubblicate dagli organi di stampa o comunque acquisita presso siti web istituzionali di pubbliche amministrazioni.

☐

§§§§§§§§§§

Alla luce di quanto testé dedotto:

- ritenuto altresì che i provvedimenti in questione risulterebbero nulli per mancanza dei requisiti strutturali previsti dalla legge;

- ritenuto che la gravissima situazione economica in cui versa l'intera nazione, le irrisolte problematiche sanitarie, le agitazioni sociali già più volte verificatesi negli ultimi mesi, con serio turbamento dell'ordine pubblico, la necessità di riportare il Paese in uno stato di legalità senza compromettere ulteriormente la già precaria condizione politica attuale, costituiscono situazioni che coinvolgono, individualmente e collettivamente, la generalità dei cittadini italiani;

—

Il sottoscritto, come sopra generalizzato,

RIVOLGE ISTANZA

affinché l'ill.ma Presidenza del Consiglio - previo riesame del proprio operato - disponga l'annullamento delle sopra menzionate delibere n. 26 del 31 gennaio 2020 e n. 248 del 07/10/2020, con le quali è stato proclamato prima e, prorogato poi, uno stato di emergenza in **evidente assenza dei presupposti voluti dalla Legge.**

In considerazione dell'assoluta peculiarità ed urgenza della questione posta alla Sua attenzione, si invita la S. V. ad esitare la presente istanza entro giorni cinque dalla sua ricezione.

Luogo, lì data

*Con osservanza
Firma dello Scrivente*